

**LOTTO 1**

**RAFFORZAMENTO DI SPORTELLI SOCIALI E DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  
- QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 E DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AL  
FONDO SOCIALE LOCALE DEL DISTRETTO DI LEVANTE**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**C.I.G. ....**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato riguarda la realizzazione di un servizio a favore di persone adulte e nuclei familiari in condizione di povertà, marginalità, vulnerabilità o grave esclusione sociale, residenti nel territorio del Distretto di Levante (PC), per il periodo stabilito dal successivo art. 3 e secondo le modalità indicate nel successivo art. 5, avente finalità di inclusione sociale così come previsto dal Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

**ART. 2 - NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO**

Il servizio di cui al precedente articolo viene reso in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte della ditta/cooperativa aggiudicataria.

**ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Il servizio descritto nel presente capitolato viene affidato dall'inizio del servizio medesimo, presumibilmente individuato nel giorno 05/02/2024 per 26 mesi .

**ART. 4 - MODIFICA DELLE PRESTAZIONI**

Nel corso del periodo di affidamento, potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di **un quinto** dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice degli appalti.

L'opportunità di chiedere modifiche delle prestazioni risponde ad un'esigenza strettamente connessa alla natura delle attività oggetto dell'appalto: trattasi, infatti, di servizi di natura socio-assistenziale strettamente legati ai livelli di fabbisogno dell'utenza e non rigidamente prevedibili: nello specifico, è possibile che il bacino di utenza a cui il servizio in oggetto si rivolge muti di numerosità e complessità nel corso della durata contrattuale, in relazione all'evolversi della situazione sociale e socio-economica della popolazione residente a livello locale e distrettuale in tema di povertà, emarginazione sociale, fragilità e marginalità sociale.

In relazione alle esigenze del servizio, quindi, il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima. La **conclusione anticipata del servizio** non dà diritto alla Ditta appaltatrice ad alcun risarcimento.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva

autorizzazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia.

## **ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Tutte le attività oggetto del presente affidamento si intendono **integrate con l'attività dei Servizi Sociali Territoriali**. Il gestore dovrà rapportarsi costantemente con il referente individuato dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, capofila di Distretto.

L'Aggiudicatario dovrà garantire attività di:

- accoglienza, segretariato sociale, orientamento ed analisi della domanda (sportello sociale e colloqui con l'utenza);
- valutazione del bisogno e delle risorse personali e familiari dell'utenza;
- raccordo con le figure pubbliche responsabili della presa in carico dell'utenza e preposte alla definizione dei progetti individualizzati di presa in carico;
- monitoraggio e verifica dei progetti individualizzati in corso di realizzazione.

Il servizio è articolato nelle seguenti macro-aree di attività:

### ***5.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale***

In questi ultimi anni la Regione ha promosso diverse azioni per dare attuazione al dettato normativo della L. 328/00 e del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 che prevedevano l'avvio della "porta unitaria di accesso". La L.R. 2 /2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha riaffermato e sviluppato quelle disposizioni, ha dato avvio ad un percorso di promozione e diffusione degli sportelli sociali in tutto il territorio regionale. Offrire al cittadino la garanzia di avere un luogo vicino dove reperire informazioni, dove vi sia la presenza di un operatore che con attenzione e motivazione lo "accompagna" alla conoscenza dei servizi cui può accedere, in relazione al bisogno espresso, costituisce una vera "porta" di accesso alla fruizione di questi servizi ed anche una garanzia di equità. Nell'attività di informazione e orientamento si giocano i diritti dei cittadini di accedere al sistema secondo criteri di trasparenza ed equità nonché la capacità e il dovere delle Amministrazioni di riconoscere ed entrare in contatto con i bisogni reali e la domanda espressa dai cittadini. L'accesso attraverso lo sportello sociale è l'inizio del percorso che il cittadino fa nel sistema dei servizi, per questo è estremamente importante che il suo bisogno sia registrato correttamente e che, se necessario, attraverso lo sportello sociale si dia avvio alla valutazione del bisogno reale e alla successiva eventuale presa in carico.

Il Segretariato sociale professionale si configura pertanto come un servizio di prima accoglienza e opera in modo trasversale facilitando e/o sostenendo il raccordo organizzativo degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari.

Gli obiettivi generali del servizio sono:

- Favorire e facilitare l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dei cittadini dell'Ambito;
- Facilitare mappatura e rilevazione di dati che consentano di monitorare utenti, nuclei familiari e aree di intervento;
- Migliorare la qualità e la tempestività dei servizi forniti evitando duplicazioni di richieste di servizi e ottimizzando l'accesso;
- Informare sui diritti e i doveri del cittadino, che intende accedere ai servizi;
- Fornire informazioni e consulenza in ordine alla richiesta di servizi e prestazioni sociali disponibili, favorendone e facilitandone l'accesso;
- Offrire assistenza sulle procedure di accesso e, in determinati casi, raccogliere la documentazione amministrativa per l'accesso a determinati servizi;
- Orientare direttamente il cittadino nella ricerca della soluzione al suo problema;

- Consentire ai cittadini, soprattutto ai più deboli e meno capaci di dialogare con le Istituzioni, di ricevere informazioni complete in merito alle risorse sociali e ai servizi disponibili che possono essere utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Gli obiettivi della programmazione integrata triennale di zona e del Piano Povertà del Distretto tengono conto delle situazioni diverse e peculiari delle tipologie di utenza, della opportunità offerta dalla legislazione regionale (LR 14/2015 e Piano Povertà regionale) e da quella nazionale (Reddito di cittadinanza, assegno di inclusione), sposando politiche di welfare generativo e programmando interventi di rafforzamento degli sportelli sociali/punti di accesso, per garantire la conoscenza della nuova utenza non precedentemente in carico, la raccolta di dati relativi alla situazione familiare, al contesto di vita, alle condizioni socio-culturali-economiche dei nuclei coinvolti e l'attivazione delle risorse territoriali in maniera sinergica e integrata.

All'interno di questa cornice di riferimento, si intende dar corso ad una duplice azione di rafforzamento degli sportelli sociali, attuando – in maniera distinta ma sinergica - quanto previsto dalla (5.1.1) **Quota Fondo Servizi Povertà 2020 - CUP E11B20001500001** e dalla (5.1.2) **Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale:**

In attuazione di quanto previsto nell'ambito della **Programmazione Attuativa Povertà 2021 (QFSP 2020)** finanziato al Distretto di Levante con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2020 si intende agire al fine di sostenere ed accompagnare il territorio nell'attuazione delle misure di sostegno all'inclusione attiva previste dal Fondo Povertà , mediante rafforzamento degli sportelli sociali/segretariati sociali con particolare riferimento alle attività collaterali alla presa in carico.

In attuazione di quanto previsto nell'ambito della **Programmazione contenuta nel Piano Attuativo 2021 relativa al Fondo Sociale Locale**, si intende sinergicamente operare al fine di garantire la massima copertura territoriale in riferimento ai Lep previsti dal Piano Regionale (deliberazione n. 157/2018 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna) e alle linee guida sugli sportelli sociali (DGR 1012/2014).

Obiettivo specifico sarà:

- potenziare le funzioni degli sportelli sociali dell'ambito territoriale al fine di rafforzare il ruolo di punto di riferimento, supporto e raccordo per gli Sportelli Sociali del Distretto per quanto riguarda l'accoglienza dell'utenza, i rapporti con gli altri soggetti della rete territoriale (equipe multiprofessionale, Agenzia del lavoro, Azienda Usl, ecc) e tutte le procedure connesse alla gestione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.

La funzione di sportello e segretariato sociale si articola in:

- ascolto, analisi, decodifica del bisogno e orientamento della domanda;
- raccolta di tutti i dati necessari all'apertura e predisposizione fascicolo per la valutazione del bisogno;
- attivazione degli altri referenti territoriali competenti per un approfondimento della richiesta.

Le attività previste sono:

- 1) attività di segreteria e segretariato sociale, inserimento dati su portali, elaborazione dati e produzione di reportistica/relazioni/comunicazioni; realizzazione attività di accoglienza dell'utenza con informazione, consulenza orientativa e pre-assessment;
- 2) raccordo con la rete territoriale (Sportelli Sociali, assistenti sociali, equipe multiprofessionale, uffici amministrativi del Comune capofila).

Degli interventi relativi al rafforzamento del Segretariato sociale beneficeranno il complesso delle

persone e famiglie che si rivolgono a tali servizi, che dovranno comunque essere attrezzati per fornire informazione e orientamento dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà (Pais, RdC, assegno di inclusione).

Le azioni di cui al presente servizio di sportello sociale-punto di accesso-segretariato sociale di rilevanza distrettuale vanno garantite secondo un **orario di svolgimento settimanale che da concordare** con il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, con attività da svolgersi secondo orari da definirsi in relazione alle esigenze di servizio.

Il servizio è operativo per un monte ore presunto complessivo pari a **circa 108 ore settimanali di attività**, da svolgersi presso almeno tre sportelli sociali contemporaneamente attivi per tutta la settimana lavorativa per le azioni proprie del piano povertà, attraverso operatori aventi le caratteristiche ed i requisiti specificati all'interno del Capitolato.

## ***5.2 - Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale***

Il tasso di povertà è tra i più importanti indicatori di salute e benessere di una società. Situazioni di povertà e forte disagio sociale interessano fortemente i nostri Servizi che hanno registrato, nell'ultimo decennio, un progressivo incremento delle richieste di contributo legate al peggioramento della situazione economica di molti nuclei familiari, sia per dinamiche correlate a crisi economiche con il conseguente impoverimento delle classi più a rischio che -non ultimo- per l'avvento della pandemia Covid-19 a partire dal 2020 che ha indotto una serie di conseguenze che hanno investito numerosi settori produttivi, alle quali si sono aggiunte, nel corso del 2022, gli effetti dei rincari energetici e dei beni di consumo per effetto della crisi ucraina. Negli ultimi anni, inoltre, sono aumentati gli interventi di supporto economico per prevenire le situazioni di sfratto di morosità o per sostenere le spese connesse al reperimento di nuovi alloggi. Le risorse comunali destinate al contrasto alla povertà e al disagio adulti sono state integrate con gli interventi strutturali previsti prima dal SIA (Pon Inclusione), successivamente dal REI, dal Reddito di Cittadinanza (RdC) e infine dall'assegno di inclusione di recente istituzione.

Come evidenziato nella sezione Povertà del Piano di zona triennale per la salute ed il benessere sociale del Distretto di Levante (anni 2018-2020), alle classiche forme di disagio di persone adulte (povertà, disagio psichico, dipendenza, disoccupazione, alcolismo) si sono aggiunte negli anni nuove nel nostro Distretto forme di disagio accentuate dalla crisi economica e occupazionale quali separazioni per recrudescenza di conflitti intra-familiari provocati da mutate condizioni economiche e nuclei mono genitoriali a basso reddito. A ciò si affianca la tendenza normativa degli ultimi anni, volta all'implementazione progressiva di un sistema di welfare generativo che mette in primo piano la definizione dei progetti personalizzati con il coinvolgimento diretto dei destinatari in chiave di responsabilizzazione e di promozione di atteggiamenti proattivi mediante il contatto sinergico con i soggetti territoriali attivi in ambito scolastico, formativo, politiche attive del lavoro, privato sociale e volontariato, e in sinergia con gli eventuali servizi specialistici (SERT, Dip. Salute Mentale, Neuropsichiatria Infantile).

All'interno di questa cornice di riferimento, si intende dar corso ad una duplice azione di rafforzamento del servizio sociale professionale attuando – in maniera distinta ma sinergica - quanto previsto dalla (5.2.1) **Quota Fondo Servizi Povertà 2020** e dalla (5.2.2) **Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale:**

### ***5.2.1 - Rafforzamento servizio sociale professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001***

5.2.1 In attuazione di quanto previsto nell'ambito della **Programmazione Attuativa Povertà 2021 (QFSP 2020)** finanziato al Distretto di Levante con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2020, si intende agire al fine di sostenere ed accompagnare il territorio nell'attuazione delle misure di sostegno all'inclusione attiva previste dal Fondo Povertà, mediante rafforzamento del servizio sociale professionale;

*5.2.2 - Rafforzamento servizio sociale professionale di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale del Distretto di Levante*

5.2.2. In attuazione di quanto previsto nell'ambito della **Programmazione contenuta nel Piano Attuativo 2021 relativa al Fondo Sociale Locale**, si intende sinergicamente operare al fine di elevare la capacità (sia in termini quantitativi che qualitativi) del territorio distrettuale di rispondere ai bisogni dell'utenza fragile e di rispondere alle seguenti priorità:

- Contrasto al crescente fenomeno di vulnerabilità sociale, garantendo tempestivamente risposte integrate ai bisogni primari attraverso una cultura diffusa di solidarietà e il coordinamento delle politiche e degli interventi;
- Organizzazione e realizzazione di interventi interprofessionali integrati, con il concorso del volontariato e del privato sociale, di presa in carico dei soggetti fragili e vulnerabili a rischio di marginalità ed accompagnamento alla fruizione appropriata delle opportunità di aiuto (misure di sostegno al reddito, agevolazioni abitative, fornitura di generi primari);
- Sostegno e agevolazione al reinserimento sociale di soggetti marginali, con fragile rete di sostegno, tramite misure a prevalente finalità rieducativa, riabilitativa, relazionale e di potenziamento di abilità di vita quotidiana finalizzate a potenziare l'autonomia residua e il progetto di vita, integrate e sinergiche tra servizi;
- Sostegno e agevolazione del reinserimento lavorativo, anche temporaneo, di soggetti fragili e vulnerabili, con debole rete di sostegno, in possesso di capacità e abilità evidenzianti un potenziale di occupabilità tramite servizi di informazione, presa in carico, accompagnamento alla transizione socioprofessionale coerenti ed integrati con la L.R. 14/2015 e le misure regionali e di politiche attive del lavoro esistenti.

La gestione dell'intervento comporta l'espletamento di una serie di attività relative a:

- costante raccordo con i referenti dei servizi sociali dei comuni di residenza degli utenti in carico;
- pianificazione per la formulazione del progetto;
- interventi sul contesto sociale dell'utente;
- collaborazione con gli altri operatori sociali;
- collaborazione con gli uffici amministrativi dei comuni al fine di garantire la raccolta dei dati necessari alla predisposizione di atti e documentazione di report;
- produzione di documentazione.

Gli addetti al servizio saranno assistenti sociali che svolgeranno attività specifiche attinenti:

- l'integrazione sociosanitaria relativa ad interventi rivolti a soggetti e nuclei in condizione di vulnerabilità sociale percettori di RdC o assegno di inclusione;
- il contrasto della povertà e il sostegno al reddito.

Il servizio che dovranno svolgere gli assistenti sociali della Ditta aggiudicataria presupporrà le seguenti azioni:

- accoglienza e ascolto della richiesta dell'utente;
- lettura del bisogno e ridefinizione del problema e accompagnamento nell'attivazione di eventuali percorsi;
- orientamento ed eventuale filtro;
- raccolta sistematica dei dati e delle informazioni (bisogni, risorse);
- colloqui sociali;
- visite domiciliari;
- elaborazione di progetti personalizzati di intervento in raccordo con i titolari della presa in carico;

- relazioni di servizio sociale;
- lavoro di rete e lavoro d'équipe;
- contatti con strutture, risorse, servizi esterni (ASL, CPI , privato sociale, agenzie formative ecc);
- partecipazione ad attività di valutazione multidimensionale del bisogno del cittadino/utente;
- predisposizione, di concerto con altri operatori, di percorsi di fuoriuscita dal percorso assistenziale degli stessi;
- interventi di attivazione del cittadino affinché gli strumenti di supporto al reddito previsti dalla normativa siano utilizzati propriamente.

Tali azioni di rafforzamento si sostanziano in un servizio operativo per un monte ore presunto complessivo pari **a circa 72 ore settimanali di attività**, da svolgersi in favore dei servizi sociali professionali del territorio distrettuale da parte di operatori aventi le caratteristiche ed i requisiti specificati all'interno del Capitolato.

L'orario di svolgimento settimanale va concordato con il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, in relazione alle esigenze di servizio.

**Sarà valutato in termini di miglioria, con attribuzione di uno specifico punteggio, l'eventuale previsione di un servizio di consulenza legale a supporto delle attività del servizio sociale , con previsione di un numero specifico di ore nella proposta progettuale.**

#### **ART. 6 - PRESTAZIONI E ONERI DELLA DITTA INCARICATA E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

La Ditta affidataria dell'appalto deve essere in grado di garantire la perfetta esecuzione del servizio mediante le seguenti prestazioni:

- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- condurre il servizio in oggetto con personale dipendente dotato di adeguata qualificazione professionale ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- impegnarsi a contenere quanto più possibile il turn-over degli operatori, provvedendo nell'eventualità ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi requisiti, con le tempistiche specificate nell'art. 7;
- garantire la sostituzione del personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste;
- concordare con il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia le linee metodologiche e socio-assistenziali da perseguire nell'attuazione dei servizi;
- collaborare con il personale comunale, ausiliario, volontario e con il personale di Enti terzi presente nelle diverse strutture in cui si troverà ad operare;
- partecipare, ove richiesto, agli incontri di lavoro con il personale dei servizi socio-sanitari e con i soggetti della rete territoriale;
- usare le strutture ed attrezzature con cura e rispetto, rispondendo di eventuali danni causati, non imputabili alla normale usura delle cose;
- munire il proprio personale di tesserino di riconoscimento, che dovrà contenere foto, nome e cognome dell'operatore e indicazione dell'Aggiudicatario;
- assicurare la rilevazione informatizzata delle presenze del personale;
- presentare mensilmente al Responsabile del Settore, con le modalità concordate, il riepilogo mensile delle ore svolte dal personale.

Si richiede, inoltre, che la Ditta Aggiudicataria:

- metta a disposizione tutto il materiale (cancelleria, altro materiale a completamento delle dotazioni degli uffici) necessario al proprio personale per lo svolgimento del servizio;
- assicuri al personale il rimborso per le spese sostenute nell'ambito di missioni, trasferte e spostamenti di lavoro connessi allo svolgimento delle attività di servizio.

Sarà valutata a titolo di miglioria, con apposito punteggio, la messa a disposizione da parte della Ditta Aggiudicataria, di:

- uno o più automezzi da utilizzarsi per gli spostamenti di lavoro del personale impegnato nell'esecuzione dei servizi di cui all'appalto;
- uno o più pc portatili e/o altre dotazioni informatiche/strumentali utili allo svolgimento delle attività.

La ditta appaltatrice assume, infine, a proprio carico ogni onere inerente:

- a) il personale per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) le spese di copertura assicurativa come da successivo art. 11;
- e) tutto quanto previsto nei successivi art. 23 (Normativa connessa alla privacy) ed art. 24 (Adempimenti connessi alla sicurezza).

L'Amministrazione Comunale si impegna ad attivare incontri periodici di confronto e verifica con i responsabili della Ditta affidataria, finalizzati alla valutazione dell'andamento del servizio ed alla verifica dei risultati in termini di efficacia e di efficienza, relativamente alle modalità di funzionamento ed ai rapporti con l'utenza.

#### **ART. 7 – PERSONALE**

L'Appaltatore dovrà disporre, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, di un numero di operatori, aventi i requisiti specificati al successivo art.8, adeguato a garantire un'efficace gestione di tutte le attività incluse nel Capitolato.

L'appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e prevenzione infortuni.

L'appaltatore si impegna inoltre all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore nella località nella quale si esperisce l'appalto ed a corrispondere, entro i relativi termini di scadenza, la regolare contribuzione.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

L'orario settimanale e giornaliero del personale sarà concordato con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia (o suo delegato) e comunicato alla Ditta appaltatrice almeno 5 giorni prima della presa in servizio, in relazione alle effettive esigenze di servizio e senza che l'impresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo.

Entro la data di avvio del servizio, la Ditta appaltatrice comunicherà al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia i nominativi del personale impiegato, con le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore. Tale adempimento dovrà essere assicurato dall'Aggiudicatario anche nell'ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto.

Nel caso in cui Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia ritenga che uno o più degli operatori proposti dall'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio siano privi dei requisiti richiesti, assegnerà allo stesso un termine di 2 settimane per provvedere alla sostituzione di tali operatori con altri idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

Il personale dell'Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le

norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate con il Committente e con i responsabili dell'Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori.

Quando il personale ispettivo del Committente rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali penali previste dal capitolato, informerà l'Aggiudicatario con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/gli operatori responsabili vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto; l'Aggiudicatario provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nell'allontanamento dal servizio l'Aggiudicatario si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso.

L'Aggiudicatario risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.

L'Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dal Committente e al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- comunicare immediatamente al personale indicato dal Committente qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

In particolare, l'Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:

- sia munito di cartellino di riconoscimento;
- segnali subito agli organi competenti del Committente e al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del committente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Il Committente potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

L'Aggiudicatario in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del Committente, pena l'applicazione di una penalità e la risoluzione del contratto.

**L'Appaltatore è tenuto ad individuare al suo interno un referente, il quale dovrà garantire la reperibilità per tutta la durata del contratto ed essere a disposizione per incontrare l'Appaltante ogniqualvolta se ne rilevi la necessità, sia per questioni di natura organizzativa, sia per esigenze di tipo amministrativo e per qualsiasi necessità connessa all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, a fornire al Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente individuato, il quale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, fungerà da interlocutore per conto delle Ditte raggruppate.**

In caso di assenza del personale per periodi superiori alle due settimane, per malattia o altro motivo, l'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione con altro personale idoneo. Per assenze di durata inferiore, l'Affidatario si impegna a garantire una turnazione fra gli operatori in modo da assicurare in ogni caso il presidio del servizio.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia; in particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all'Amministrazione appaltante, almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento. In caso di sospensione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del committente, nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e mantenendo le medesime condizioni di trattamento retributivo.

#### **ART. 8 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE**

Per tutte le Macro-aree di attività indicate all'art.5 il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

1. compimento del diciottesimo anno d'età;
2. essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B;
3. titolo di studio tra i seguenti: Laurea Magistrale nella classe LM87 (SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI); Laurea Triennale L39 (SERVIZIO SOCIALE); Laurea Specialistica nella classe 57/S (PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI); Laurea classe 6 (SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE); Laurea sperimentale quadriennale in Servizi Sociali; Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87 o altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;
4. iscrizione all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali;
5. buone competenze informatiche di base (uso dei programmi di videoscrittura, dei fogli di calcolo, navigazione in Internet e gestione posta elettronica) e capacità di utilizzo dei portali (programmi, banche dati, ecc.) specifici del settore, quali ad esempio portali per la gestione delle domande (es. GEPI) ed analoghi;
6. idonee capacità dal punto di vista relazionale, capacità di lavoro in equipe, disponibilità a flessibilità di orario, buona conoscenza dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi del territorio.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovranno essere applicate le disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria.

L'Aggiudicatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l'aggiudicatario non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, delle norme in vigore o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, disciplinanti il servizio oggetto del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia. Inoltre l'Aggiudicatario è tenuto a osservare le norme in materia di assunzione delle categorie protette.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di osservare ed applicare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato decreto legislativo. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate alla Direzione Territoriale del lavoro competente, dandone comunicazione all'affidatario.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dev'essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra nelle previsioni di cui alla Legge n. 146 del 12.06.1990 "Norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

#### **ART. 10 - RESPONSABILITÀ**

L'Aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e di ogni passività addebitata al Comune per inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente.

La Ditta aggiudicataria risponde, mediante idonea polizza assicurativa, dei danni a persone o cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti (a qualsiasi titolo impiegati) nell'esecuzione dell'appalto, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Fiorenzuola d'Arda.

**Il Comune di Fiorenzuola d'Arda è altresì esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio.**

#### **ART. 11 – ASSICURAZIONI E GARANZIA DEFINITIVA**

L'Aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio ed in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevato e indenne in ogni caso il Comune di Fiorenzuola d'Arda da ogni pretesa.

A tal fine, la Ditta appaltatrice si impegna ad accendere coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni alle persone o alle cose conseguenti all'attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante lo svolgimento delle attività, con massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- 1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)
  - Euro 5.000.000,00 = per sinistro
  - Euro 5.000.000,00 = per persona
  - Euro 5.000.000,00 = per danni a cose o animali
- 2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)
  - Euro 2.500.000,00 = per sinistro
  - Euro 2.500.000,00 = per persona

Tali Polizze dovranno essere stipulate presso primarie compagnie di Assicurazione, con l'indicazione dell'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Eventuali scoperti e/o franchigie contrattuali dovranno restare ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e non potranno essere poste a carico dei danneggiati. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. L'Aggiudicatario si impegna a intervenire in giudizio sollevando il Comune di Fiorenzuola d'Arda da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti frequentanti i servizi, nonché nei confronti del personale ivi impiegato. L'Aggiudicatario si impegna a rispondere altresì per i danni arrecati alle attrezzature impiegate nello svolgimento del servizio a causa di uso improprio delle medesime o negligenza del proprio personale.

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'O.E. aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto, o nella percentuale prevista, ai sensi del Codice, secondo il modello vigente per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, in favore del Comune di Fiorenzuola d'Arda, sotto-forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dal Codice.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'aggiudicatario e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'O.E. aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'O.E. aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 12 – IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo del contratto ammonta a € 423.285,83 (Iva esclusa), ridotto della percentuale di sconto offerta dall'aggiudicatario in sede di gara; i costi per la sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta sono valutati in € 0,00.

Più in dettaglio, l'importo complessivo per l'esecuzione del servizio è stato calcolato come segue:

<b>ANNO</b>	<b>MACRO AREA SERVIZIO</b>	<b>LIVELLO CCNL</b>	<b>COSTO IVA ESCLUSA</b>
-------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------

2023	<p><b>5.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.1.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001</i></p> <p><b>5.2 - Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.2.1 - Rafforzamento servizio sociale professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001</i></p>	D2	
	<b>TOTALE presunto 2023</b>		<i>Azioni 5.1.1 e 5.2.1 € 12.792,60</i>
2024	<p><b>5.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.1.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001</i></p> <p><b>5.2 - Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.2.1 - Rafforzamento servizio sociale professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001</i></p>	D2	
	<b>TOTALE presunto 2024</b>		<i>Azioni 5.1.1 e 5.2.1 € 200.417,40</i>

2025	<p><b>5.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.1.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001</i></p> <p><i>5.1.2 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale del Distretto di Levante</i></p> <p><b>5.2 - Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001, di cui alla QSFP 2021 - CUP E11H21000020001, e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.2.2 - Rafforzamento servizio sociale professionale di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale del Distretto di Levante</i></p>	<p>D2</p> <p>D2</p> <p>D2</p>	
	<b>TOTALE presunto 2025</b>		<b>Azioni 5.1.1-5.1.2-5.2.1-5.2.2 € 200.417,40</b>
2026	<p><b>5.1 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.1.2 - Rafforzamento sportelli-punti di accesso-segretariati sociali di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale del Distretto di Levante</i></p> <p><b>5.2 - Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale di cui alla QSFP 2020 - CUP E11B20001500001 e di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale</b></p> <p><i>5.2.2 - Rafforzamento servizio sociale professionale di cui alla Programmazione relativa al Fondo Sociale Locale del Distretto di Levante</i></p>		

<b>TOTALE presunto 2026</b>	<b>Azioni -5.1.2-5.2.2</b> <b>€ 8.528,40</b>
<b>SPESE INDICATE DALLA COMMITTENZA (forfait massimo)</b>	<b>€ 1.130,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 423.285,83 senza IVA e senza ampliamento del quinto</b>

L'importo è determinato sulla base di quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori di settore, tenuto conto della incidenza di ogni emolumento da attribuire, degli oneri sociali, dei costi generali, ed ammonta ad **€ 23,69 (VENTITRE/69), IVA esclusa**, quale compenso orario onnicomprensivo per la figura di assistente sociale (livello D2).

Si specifica che l'importo pari al massimo a complessivi **€ 1.130,03 IVA esclusa**(soggetti al medesimo ribasso previsto in sede di offerta) deve essere destinato a spese inerenti alla attuazione del servizio, indicate dalla committenza, documentate con idonei giustificativi.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto sono a carico dell'appaltatore.

### **ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Per il subappalto trova applicazione quanto previsto all'art. 119 del D.lgs 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

### **ART. 14 - PAGAMENTI**

Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice il compenso pattuito tenendo conto di tutto quanto previsto nel presente Capitolato. Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione.

Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice provvederà alla fatturazione elettronica delle prestazioni effettivamente erogate; il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per **liquidazioni mensili posticipate** e sarà disposto, previo visto di liquidazione di regolarità, da parte dell'Ufficio competente ed a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento, entro un tempo massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo Generale del Comune di Fiorenzuola d'Arda di regolari fatture elettroniche e previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva dell'impresa affidataria (D.U.R.C.). I pagamenti si intendono senza spese per il Comune e pertanto le commissioni bancarie di bonifico sono a completo carico del concessionario.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP con menzione delle macro-aree di attività;
- il numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Le **fatture mensili dovranno essere intestate a:** Comune di Fiorenzuola d'Arda – Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Piazzale San Giovanni, 2 – 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC).

In caso di pagamenti superiori a 10.000,00 €, si procederà al pagamento solo dopo aver verificato che il concessionario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali (D.M. 18 gennaio 2008 N. 40).

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi dell'apposito articolo del presente Capitolato.

**Si segnala che sarà cura del Committente informare debitamente l'Aggiudicatario in merito**

**alle specifiche modalità di fatturazione e rendicontazione che sarà necessario utilizzare per le parti di progetto finanziate dalla Quota Servizi Fondo Povertà.**

#### **ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTORIA ESPRESSA**

L'Aggiudicatario per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Fiorenzuola d'Arda e della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Fiorenzuola d'Arda apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### **ART. 16 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si terrà conto, tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

#### **ART. 17 – POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA**

Il Comune adotta criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione del servizio nella sua globalità (organizzazione, procedure e risultati) e potrà disporre verifica periodica sui risultati dell'attività svolta, attraverso incontri periodici (almeno uno in corso d'anno) finalizzati all'esame congiunto delle problematiche emergenti dallo svolgimento delle attività, alla definizione delle modalità di partecipazione, alle iniziative di riqualificazione e aggiornamento e a quanto altro possa concorrere al migliore perseguimento degli obiettivi.

#### **ART. 18 – SANZIONI E PENALITÀ**

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente e/o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

Qualora fossero rilevate inadempienze che non comportino decadenza rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente capitolato e dal contratto, l'Amministrazione invierà formale contestazione con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. L'Impresa ha facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Nel caso in cui le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente addotte dall'affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà ad applicare a cura del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente, le seguenti penali:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di servizio non svolto, qualunque sia l'impegno orario del servizio che non ha funzionato;
- € 200,00 (duecento/00) per mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato alla scadenza fissata e/o concordata;
- per altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da € 100,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le penalità verranno detratte dagli importi fatturati nel mese successivo.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata a/r ovvero tramite indirizzo pec.

## **ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:

- a) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte di questo Comune;
- b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
- c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
- d) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- e) impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- f) mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
- g) qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- h) in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- i) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- j) inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
- k) mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
- l) in caso di violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionale a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, nonché del Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda approvato con delibera di giunta n. 9 del 30/01/2014;
- m) permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione in un numero di 5 (cinque) contestazioni scritte che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- n) violazione delle previsioni a carico dei contraenti privati contenute nel Protocollo di Intesa per la Legalità fra il Comune di Fiorenzuola d'Arda e la Prefettura di Piacenza approvato con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 119/2020 e sottoscritto in data 07/09/2020;

- o) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
- p) irregolarità delle polizze assicurative;
- q) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- r) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- s) subappalto non autorizzato o mancato rispetto delle prescrizioni relative al divieto di cessione del contratto;
- t) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- u) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione Comunale che non consentono la prosecuzione del servizio;
- v) negli altri casi previsti dal vigente Codice e successive integrazioni o modificazioni;
- w) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Amministrazione comunichi all'Aggiudicatario, tramite PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

Più in generale, le infrazioni ai patti e prescrizioni contenuti nel presente capitolato per i quali non sia prevista una clausola risolutiva espressa danno diritto al Responsabile del Settore di risolvere il contratto previa diffida ex artt. 1453 e 1454 C.C.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva e l'obbligo per l'appaltatore del risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e delle spese legate ad una nuova procedura di gara per l'affidamento del presente servizio.

#### **ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C., in qualunque tempo (previo preavviso di almeno 30 giorni) e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse, previo pagamento del solo servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.

Il Comune ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO**

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 20, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sulla garanzia definitiva che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrata.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **ART. 22 - CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per le quali non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, è riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza.

È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 23 - NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed in vigore dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati di codesto Operatore economico, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, per il suo ruolo di responsabile dello specifico trattamento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

L'impresa ha altresì l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

#### **ART. 24 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

La Ditta dovrà attuare tutti gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare, dovrà:

- elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente. Il documento deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso;
- sulla base del documento di valutazione dei rischi di cui sopra, dovrà dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e provvedere alla formazione del personale all'uso di tali dispositivi;
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- formare ed informare il personale addetto all'emergenza in materia di primo soccorso (rif. D.M. 388/2003) e prevenzione incendi (rif. D.M. 10/03/1998), fornendo al Comune la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

Il Comune si impegna altresì a consegnare alla Ditta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.), allegato al presente capitolato.

#### **ART. 24 BIS - REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE SANITARIE**

In caso di emergenze sanitarie, trovano applicazione le seguenti previsioni:

- la Ditta si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali ("DPI") e si attiene ai protocolli, alle misure ed alle indicazioni di volta in volta emanate dalle competenti autorità, nazionali e regionali;
- un'eventuale sospensione del servizio non darà luogo al pagamento di alcun corrispettivo a favore della Ditta durante il periodo di sospensione, fatte comunque salve (in deroga alle previsioni del presente Capitolato) eventuali disposizioni normative che intervengano esplicitamente a regolare il corrispettivo dovuto alla Ditta in caso di sospensione dovuta ad emergenze sanitarie. Qualora non

sia riconosciuto alcun corrispettivo alla Ditta, la scadenza del presente appalto verrà automaticamente prorogata del corrispondente periodo di sospensione.

#### **ART. 25 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE**

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

#### **ART. 26 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI**

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto;
- b) Capitolato speciale di appalto;
- c) Ulteriori documenti di gara.

#### **ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165”, l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopra citato codici per quanto compatibili.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

#### **ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI – CLAUSOLE VESSATORIE**

Le disposizioni contenute negli articoli del presente Capitolato d'oneri saranno oggetto di accettazione da parte dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle Norme di Gara del Comune di Fiorenzuola d'Arda.